



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Iolanda Golia, pronunciando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] del Ruolo Generale dell'anno [REDACTED], avente ad oggetto: *Altri contratti atipici*

vertente

TRA

[REDACTED] *Parte_1* P.IVA: [REDACTED] *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in [REDACTED], presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende in virtù della procura alle liti a margine dell'originale del ricorso per decreto ingiuntivo

Attrice in riassunzione

CONTRO

[REDACTED] *Controparte_1* (C.F.: [REDACTED] *C.F._1*) e [REDACTED] *Parte_2* (C.F.: [REDACTED] *C.F._2*), elettivamente domiciliati in [REDACTED], presso lo studio dell'Avv. [REDACTED], che le rappresenta e difende in virtù della procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta

Convenute in riassunzione

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da verbale di udienza dell'08.05.2026

RAGIONI DI FATTO ED DI DIRITTO

In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. [REDACTED] ed in vigore dal [REDACTED]), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).

Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato nei confronti delle sig.re [REDACTED] *CP_1* [...] e [REDACTED] *Parte_2* la società [REDACTED] *Parte_1* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, esponeva: - che con decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale

di Perugia in data 27.05.2020, nell'ambito del procedimento recante R.G. n. [REDACTED], era stato ingiunto alla società *Controparte_2* quale debitrice principale, nonché alle sig.re *Controparte_1* *Parte_3* e *Parte_2* quali fideiussori ed entro il limite della somma garantita, di pagare in favore della *Parte_1* [...] la somma di € 1.046.988,51, oltre interessi di mora e spese del procedimento; - che il suddetto decreto ingiuntivo era stato notificato in data 10/06/2020 alla società *Controparte_2* [...] in data 10/06/2020 alla sig.ra *Parte_2* in data 11/06/2020 alla sig.ra *CP_1* [...] ed in data 16/07/2020 alla sig.ra *Parte_3* ; - che il credito azionato in via monitoria traeva origine dal mancato pagamento del saldo di plurime fatture ([REDACTED])

[REDACTED] emesse nei confronti della società *Controparte_2* [...] - che, in relazione al rapporto intercorso con la debitrice principale e a decorrere dall'08.01.2015, le sig.re *Controparte_1* *Parte_3* e *Parte_2* avevano prestato fideiussione ciascuna sino alla concorrenza di € 300.000,00; - che, nonostante la diffida ad adempiere, la debitrice principale non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto e che, pertanto, il credito della *Parte_1* era liquido ed esigibile e risultava documentato dalle fatture e dal relativo registro IVA; - che avverso il predetto decreto ingiuntivo, con atto di citazione in opposizione notificato a mezzo pec in data 15.07.2020, le sig.re *CP_1* avevano proposto opposizione, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia in favore del Tribunale di Napoli Nord ovvero del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in applicazione del foro esclusivo ed inderogabile del consumatore ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. n. 206/2005, e, nel merito, deducendo l'inesistenza delle obbligazioni fideiussorie, sul presupposto della falsità e/o apocrifia delle sottoscrizioni apposte sulle fideiussioni; - che al predetto decreto ingiuntivo aveva proposto opposizione anche la società debitrice principale *Controparte_2* [...] la quale aveva altresì introdotto un distinto giudizio innanzi al Tribunale di Cassino avente contenuto sostanzialmente identico; - che si era costituita nel giudizio di opposizione la *Parte_1* contestando le difese avversarie e chiedendo il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, sul rilievo che l'obbligazione fideiussoria, in quanto accessoria rispetto a quella principale, avrebbe dovuto seguire il foro individuato per il rapporto principale e che le garanzie erano state oggetto di specifica trattativa; - che la *Parte_1*

[...] deduceva, altresì, che le garanzie erano state richieste al fine di consentire alla debitrice principale di proseguire nella fornitura di mangimi e di ottenere un maggior affidamento temporaneo nel pagamento delle fatture; - che, in particolare, con comunicazione e-mail dell' 07.01.2015 il sig. *Persona_1* aveva trasmesso al direttore commerciale della *Pt_1* *Parte_1* dott. *Persona_2* lo schema della garanzia con alcune modifiche, che erano state accettate e successivamente reinviata per la sottoscrizione unitamente agli estratti conto allora correnti; - che, nel gennaio 2015, il sig. *Persona_1* legale rappresentante *pro tempore* della *Parte_4* aveva consegnato all'agente della *Parte_1* sig. *Persona_3*, le fideiussioni sottoscritte dalle sig.re *CP_1* unitamente ai relativi documenti di identità e all'estratto conto corrente; - che, a seguito del disconoscimento delle sottoscrizioni da parte delle opposenti, la *Parte_1* aveva formulato istanza di verifica ex art. 216 c.p.c. delle fideiussioni prodotte nel procedimento monitorio; - che all'esito della prima udienza, con ordinanza del 22.03.2021, il Giudice del Tribunale di Perugia aveva rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; - che, nelle more della suddetta udienza, il precedente difensore delle sig.re *CP_1* aveva formulato istanza di interruzione del giudizio pendente n. RG 3038/2020 per decadenza dalla rappresentanza processuale per sopravvenuta incompatibilità consentendo, altresì, alle opposenti di nominare nuovo difensore in sostituzione; - che con ordinanza del 03.11.2021 il Tribunale di Perugia aveva dichiarato l'interruzione del giudizio; - che le Sig.re *CP_1* avevano riassunto il procedimento ai sensi dell'art. 302 c.p.c., riproponendo nei confronti della *Parte_1* tutte le domande, istanze, deduzioni ed eccezioni già formulate nella precedente fase processuale; - che la *Pt_1* *Parte_1* si era costituita nel giudizio riassunto, riportandosi integralmente alle precedenti difese e insistendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo; - che, con sentenza n. [REDACTED], pubblicata in data 08.06.2022 e comunicata in data 09.06.2022, il Tribunale di Perugia aveva accolto l'opposizione e, per l'effetto, aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto, ritenendolo nullo perché emesso da giudice incompetente, dichiarando la competenza del Tribunale di Napoli Nord e del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e assegnando termine di novanta giorni per la riassunzione del giudizio, con integrale compensazione delle spese di lite; - che, in particolare, il Tribunale di Perugia riteneva applicabile alla fattispecie la disciplina consumeristica, reputando irrilevante, ai fini della qualificazione delle fideiussorie, il carattere commerciale della debitrice principale e ritenendo che la qualità di consumatore dovesse essere valutata con riferimento alle condizioni personali dei garanti; - che, conseguentemente, il Tribunale di Perugia aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Napoli Nord e del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in ragione delle

residenze delle sig.re *Controparte_1* e *Parte_2* rispettivamente in [REDACTED] e [REDACTED] e della sig.ra *Parte_3* in Caserta; - che la *Parte_1* ritenendo sussistente il proprio interesse alla prosecuzione del giudizio, aveva riassunto il procedimento innanzi al Tribunale di Napoli Nord, convenendo in giudizio le sig.re *Controparte_1* e *Parte_2* - che, con l'atto di riassunzione aveva riproposto tutte le domande, istanze, deduzioni ed eccezioni già precedentemente formulate.

Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: "1) *accertare e dichiarare che la sig.ra CP_1 [...] è obbligata al pagamento dell'importo massimo indicato nella fidejussione sottoscritta fino alla somma di €. 300.000,00* 2) *per l'effetto condannare la sig.ra Controparte_1 al pagamento della somma di €. 300.000,00 in favore della Parte_1* 3) *in subordine, nella denegata ipotesi di accertamento della falsità della sottoscrizione apposta al documento di fidejussione accertare e dichiarare la personale responsabilità della sig.ra Controparte_1 per aver ingenerato in Parte_1 a mezzo del proprio contegno omissivo, la convinzione di essere titolare di una garanzia poi rivelatasi inesistente.* 4) *accertare e dichiarare che la sig.ra Parte_2 è obbligata al pagamento dell'importo massimo indicato nella fidejussione sottoscritta fino alla somma di €. 300.000,00* 5) *per l'effetto condannare la sig.ra Parte_2 [...] al pagamento della somma di €. 300.000,00 in favore della Parte_1* 6) *in subordine, nella denegata ipotesi di accertamento della falsità della sottoscrizione apposta al documento di fidejussione accertare e dichiarare la personale responsabilità della sig.ra [...] Parte_2 per aver ingenerato in Parte_1 a mezzo del proprio contegno omissivo, la convinzione di essere titolare di una garanzia poi rivelatasi inesistente.* 7) *in ogni caso con condanna di controparte alle spese e compensi professionali del presente giudizio.*" (cfr. pag. 55-56 dell'atto di citazione in riassunzione)

Si costituivano in giudizio le sig.re *Controparte_1* e *Parte_2* contestando integralmente le pretese avversarie, deducendo: - in fatto, di essere state chiamate a rispondere in proprio per un credito derivante dal rapporto di fornitura intercorso tra la *Parte_1* [...] e la società *Controparte_3* nonché, secondo quanto dedotto, nella qualità di eredi per rapporti della *Parte_1* con il sig. *CP_4* [...] - che il sig. *Controparte_4* deceduto nel novembre 2003, era estraneo alla società *Controparte_3* iscritta alla C.C.I.A.A. di Caserta in data 30.03.2005, e ai relativi rapporti commerciali; - che dalle email prodotte dalla controparte, relative alla corrispondenza tra il dott. *Persona_2* e la società *Controparte_5* [...] non sarebbe stato possibile evincere con certezza l'oggetto, il contenuto e i relativi allegati; - che, relativamente alla ricostruzione relativa alla posizione del sig. *Persona_1*, lo

stesso aveva assunto la qualità di rappresentante legale e di amministratore unico della società *Controparte_3* soltanto in data 09.01.2015 e che, pertanto, la corrispondenza antecedente a tale data sarebbe intercorsa con soggetto privo dei necessari poteri di rappresentanza, opponibili ai terzi e, quindi, che il Sig. *Persona_1* per fatti ed atti della società *CP_2* compiuti in nome e per conto della stessa non era legittimato, motivo per cui tutto quanto posto in essere dallo stesso era da considerarsi nullo; - l'inesistenza delle obbligazioni fideiussorie dedotte in giudizio, sul presupposto del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce e/o a margine delle asserite fideiussioni, ivi comprese quelle indicate nel ricorso monitorio come allegati nn. 56, 57 e 58, delle quali deducevano la falsità e/o apocrifia, con conseguente inesistenza dei relativi contratti per difetto del consenso, quale elemento essenziale del contratto ai sensi degli artt. 1325 e 1418 c.c.; - la carenza di interesse ad agire di parte attrice, in ragione dell'inesistenza delle fideiussioni poste a fondamento della pretesa azionata; - la nullità e/o inefficacia delle clausole vessatorie e/o abusive di cui agli artt. 3, 4, 7 e 8 delle asserite fideiussioni, per violazione della normativa generale e consumeristica; - la nullità e/o inefficacia della fideiussione asseritamente riferita ad *Parte_2* per mancata specifica approvazione delle clausole ai sensi dell'art. 1341 c.c.; - la novità della domanda volta all'accertamento della responsabilità personale delle convenute per l'asserita condotta omissiva consistita nell'aver ingenerato in parte attrice il convincimento dell'esistenza di una garanzia, domanda introdotta per la prima volta con l'atto di citazione del presente giudizio.

Chiedevano, pertanto, all'adito Tribunale di: *"1. Rigettare integralmente le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa. 2. Accertare e dichiarare l'inesistenza delle dedotte obbligazioni solidali di fidejussione o garanzia in capo alle odierne convenute, stante la falsità e/o apocrifia delle sottoscrizioni in calce e/o a margine delle medesime fideiussioni, per tutti i motivi in premessa e, per l'effetto, accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire di parte attrice ed in ogni caso l'inammissibilità ed infondatezza della domanda in fatto e diritto. 3. Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia ex art.1418 cc dei contratti di fideiussione per cui è causa per tutte le ragioni esposte. 4. Accertare e dichiarare l'inesistenza ex art. 1325 cc dei contratti di fideiussione per cui è causa per i motivi suindicati in parte narrativa. 5. Accertare e dichiarare la natura vessatoria e/o abusiva delle clausole dei contratti di fideiussione sub artt. 3), 4), 7) e 8) e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o inefficacia delle stesse poste in violazione della normativa generale e consumeristica. 6. Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del contratto di fideiussione riferito ex adverso alla Sig.ra *Parte_2* in quanto le clausole ex art. 1341 cc non risultano approvate specificamente dall'asserito sottoscrittore. 7. Con vittoria di spese e competenze di causa, anche con provvedimento di condanna aggravata ex*

art. 96 c.p.c. per la parte attrice, in virtù della grave condotta tenuta, con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatorio.” (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta)

Letti gli atti, espletata la consulenza tecnica d’ufficio, all’udienza dell’08.05.2026 la causa veniva trattenuta in decisione dalla scrivente, subentrata nella titolarità del procedimento in data 10.02.2026, previa assegnazione alle parti dei termini di 50 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 giorni per le successive repliche.

In via preliminare, devono essere esaminate le questioni processuali concernenti l’ammissibilità della domanda subordinata di accertamento della responsabilità personale delle convenute, introdotta da parte attrice con l’atto di riassunzione, nonché delle eccezioni e delle difese formulate dalle medesime in relazione a tale domanda.

Ebbene, la domanda subordinata deve ritenersi ammissibile.

È, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l’atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza ex art. 50 c.p.c. - come nel caso di specie - può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la funzione propria della riassunzione, volta alla conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, non è incompatibile con quella di atto introduttivo di un nuovo giudizio, purché sia assicurato il contraddittorio. Ciò in quanto, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per la stessa, un autonomo giudizio, destinato ad essere successivamente riunito a quello già pendente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo. (cfr. Cass., sez. III, 10 luglio 2014, n. 15753; Sez. 3, Sentenza n. 132 del 08/01/2016)

Nel caso in esame, l’atto di riassunzione contiene una specifica *vocatio in ius* e una puntuale *editio actionis* quanto alla domanda subordinata, con indicazione della condotta asseritamente omissiva imputata alle convenute e della conseguente responsabilità dedotta, ed è stato ritualmente notificato alle medesime. La stessa difesa delle convenute ha espressamente riconosciuto che l’atto presenta una specifica *vocatio in ius*, una nuova *editio actionis* ed una nuova procura, nonché che la notificazione personale ha consentito loro di esercitare pienamente il diritto di difesa.

La domanda subordinata è, pertanto, ammissibile.

Altrettanto ammissibili sono da ritenersi le difese svolte dalle convenute in relazione a tale domanda, in quanto dirette a contestarne i presupposti costitutivi. In particolare, le deduzioni concernenti la non riferibilità delle sottoscrizioni, la conoscenza delle garanzie, l’effettiva ricezione delle comunicazioni e delle rendicontazioni e l’insussistenza di una condotta omissiva idonea a ingenerare l’affidamento allegato dalla società attrice costituiscono difese strettamente connesse alla

domanda in esame e, in quanto funzionali alla contestazione dei relativi presupposti, devono ritenersi ammissibili e, conseguentemente, essere oggetto di esame nel merito.

Quanto alle questioni concernenti la validità delle garanzie e la vessatorietà delle clausole contrattuali, deve rilevarsi che le convenute hanno espressamente dedotto tali profili, chiedendo l'accertamento della nullità e/o inefficacia dei contratti di fideiussione ai sensi degli artt. 1325 e 1418 c.c., nonché della nullità delle clausole nn. 3, 4, 7 e 8 delle medesime garanzie, in quanto asseritamente vessatorie e/o abusive e poste in violazione della normativa generale e consumeristica, nonché, con specifico riferimento alla garanzia asseritamente sottoscritta da Parte_2 per mancata specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c.

Tali deduzioni, ritualmente formulate e pertinenti ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle pretese azionate, risultano anch'esse ammissibili, atteso che la dedotta mancanza del consenso involge la stessa riferibilità alle convenute del vincolo contrattuale posto a fondamento della domanda e deve, dunque, essere esaminata alla luce dell'accertamento compiuto sulle sottoscrizioni.

I profili di nullità del contratto e, nei limiti previsti dalla relativa disciplina, le nullità di protezione sono, altresì, suscettibili di rilievo officioso.

Quanto all'eccezione relativa alla mancata specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., il relativo scrutinio va condotto con riferimento alle singole pattuizioni e alla disciplina rispettivamente applicabile. La mancata specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose indicate dall'art. 1341 c.c. ne comporta l'inefficacia, eccepibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione, sempreché i presupposti di fatto della detta inefficacia – il carattere vessatorio della clausola e l'inesistenza della prescritta approvazione specifica – risultino già acquisiti agli atti del processo.

Sempre in via preliminare, va rilevato che risulta incontestata la qualifica di “consumatore” in capo alle garanti e l'applicabilità, nella specie, della disciplina del Codice del Consumo, come correttamente evidenziato dal Tribunale di Perugia nella declaratoria di incompetenza, avendo le garanti agito non per scopi di natura professionale, ma privatistica. Invero tale assunto si pone, tra l'altro, in armonia con le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 5868/2023, riguardo alla qualifica di “consumatore” come definito dall'art. 3 del Codice del Consumo, superando la precedente teoria c.d. “del professionista di rimbalzo” o “di riflesso”, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15), hanno affermato il principio secondo cui *“Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il*

contratto principale, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. Atti strumentali in senso proprio)” (cfr., da ultimo, Cass., n. 25612/2025; Cass., n. 29746/2025).

Tale principio è stato ritenuto applicabile, *a fortiori*, al contratto autonomo di garanzia, atteso appunto il carattere di autonomia della garanzia rispetto al rapporto garantito (cfr., in tal senso, Cass., n. 25914/2019; Cass., n. 5423/2022).

Ciò posto, occorre, però, preliminarmente accertare se le obbligazioni di garanzia dedotte in giudizio siano effettivamente riferibili alle convenute, posto che entrambe ne hanno disconosciuto le sottoscrizioni.

Ebbene, a tal fine è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio grafologica, a firma della dott.ssa *Persona_4* alla quale è stato conferito l'incarico di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni attribuite alle due convenute sui documenti di garanzia prodotti in giudizio. Le operazioni peritali sono state svolte mediante comparazione delle firme in verifica con le scritture comparative individuate dal giudice e con i saggi grafici eseguiti alla presenza del consulente.

Ebbene, il consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa *Persona_4*, con motivazione pienamente condivisibile, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, in quanto frutto di un *iter* logico ineccepibile, privo di vizi e condotto in modo accurato, in costante aderenza alla documentazione acquisita agli atti e allo stato di fatto, è giunto alla conclusione, quanto ad *Parte_2* dell'autografia delle sottoscrizioni e, quanto ad *Controparte_1* della non riconducibilità delle firme alla sua mano.

Le convenute hanno contestato le conclusioni della consulenza con riferimento alla posizione di *Parte_2* deducendo la genericità, l'imprecisione e la contraddittorietà della relazione, nonché la mancata risposta alle osservazioni formulate dai consulenti tecnici di parte, insistendo per il richiamo del CTU, per l'integrazione della consulenza e, in via gradata, per la nomina di un collegio peritale.

Le censure non consentono di disattendere le conclusioni dell'ausiliario.

Invero, la dott.ssa *Per_4* ha proceduto all'esame comparativo delle sottoscrizioni mediante le scritture di comparazione indicate dal giudice e i saggi grafici effettuati alla presenza del consulente, pervenendo, all'esito dell'indagine, a conclusioni adeguatamente motivate. In particolare, quanto ad *Parte_2* il consulente ha concluso per l'autografia delle firme apposte sulla dichiarazione di fideiussione del 28 gennaio 2015.

Le osservazioni dei consulenti di parte, reiterate nelle successive udienze e negli scritti difensivi, non evidenziano elementi oggettivi idonei a infirmare le conclusioni dell'ausiliario, risolvendosi nella

prospettazione di una diversa valutazione degli elementi tecnici esaminati. Né le censure formulate individuano specifiche carenze metodologiche o errori tali da incidere sull'attendibilità dell'accertamento compiuto.

Non ricorrono, pertanto, i presupposti per disporre un'ulteriore consulenza o per procedere alla sostituzione dell'ausiliario, essendo la CTU già espletata idonea a fornire alla scrivente gli elementi tecnici necessari ai fini della decisione

Quanto ad *Controparte_1* invece, l'esito della verifica è stato univoco nell'escludere la riferibilità alla medesima delle sottoscrizioni apposte sulla garanzia. Ne consegue che, nei suoi confronti, non è stata raggiunta la prova dell'avvenuta sottoscrizione e, quindi, della conclusione del contratto di garanzia.

Tale accertamento assume rilievo preliminare rispetto alle questioni relative alle clausole contrattuali: nei confronti di *Controparte_1* infatti, non essendo stata provata la riferibilità del documento e della sottoscrizione alla convenuta, non sussiste un contratto di garanzia sulla cui validità possano essere scrutinati gli effetti delle clausole nn. 3, 4, 7 e 8.

Diversamente, nei confronti di *Parte_2* appurata l'autenticità della sottoscrizione, occorre procedere all'esame della garanzia e delle clausole in essa contenute.

Ebbene, in via preliminare rispetto all'esame delle singole clausole contrattuali, deve procedersi alla qualificazione giuridica del rapporto di garanzia, avendo riguardo al contenuto complessivo della convenzione e alla funzione concretamente perseguita dalle parti, senza attribuire rilievo decisivo alla denominazione utilizzata nel documento.

Quanto alla natura del contratto di garanzia di cui si controverte, occorre, seppur brevemente, esaminare i tratti caratterizzanti le figure contrattuali della fideiussione e della garanzia autonoma, per poi procedere alla qualificazione giuridica del rapporto oggetto di controversia.

Come noto, il contratto autonomo di garanzia, è un contratto atipico, espressione dell'autonomia negoziale ex articolo 1322 c.c., con cui un terzo garante assume l'obbligo verso il creditore beneficiario di pagare a quest'ultimo, "a prima (o semplice) richiesta" e "senza eccezioni", una somma determinata di denaro allo scopo non di garantire il puntuale adempimento della prestazione dovuta dal debitore originario, ma di riversare su se stesso il rischio di inadempimento o di inesatto adempimento della prestazione garantita e, dunque, assicurare la soddisfazione dell'interesse economico del beneficiario compromesso dall'inadempimento. Al contrario, la fideiussione, disciplinata dagli artt. 1936 e ss. c.c., si caratterizza per l'accessorietà rispetto all'obbligazione principale, in quanto il fideiussore garantisce l'adempimento dell'obbligazione altrui, assumendo nei confronti del creditore un'obbligazione di garanzia collegata a quella del debitore principale e soggetta alle vicende di quest'ultima nei limiti stabiliti dalla legge.

In altri termini, può affermarsi che la principale distinzione tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione sta nel fatto che il contratto autonomo di garanzia è privo del carattere dell'accessorietà, con la conseguenza che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, regola che è invece essenziale nella fideiussione ai sensi dell'articolo 1945 c.c. (Cfr. ex multis Cass. n. 16213 del 2015, Cass. n. 15108 del 2013).

Precisamente, l'adozione di tale atipico schema contrattuale determina l'impossibilità per il garante di sollevare non solo le eccezioni di natura processuale, ma anche eccezioni basate sull'inesistenza od invalidità del rapporto garantito, fatte salve le eccezioni che attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia, quelle inerenti al rapporto tra garante e beneficiario ed infine quelle relative all'inesistenza o alla nullità per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa del contratto garantito, laddove attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (Cfr. ex multis Cass. 31956 del 2018, Cass. 16345 del 2018, Tribunale Teramo sez. I, 09/11/2022, n.1142).

Tanto premesso, dunque, in ordine alle conseguenze che derivano dall'una o dall'altra qualificazione del negozio, occorre interrogarsi su quali siano gli elementi sintomatici dell'una e dell'altra figura contrattuale.

La giurisprudenza maggioritaria in merito si è assestata nel senso di ritenere che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento *"a prima richiesta e senza eccezioni"* generalmente è circostanza idonea a qualificare il negozio quale contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, *"salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale"* (Cfr. ex multis Cass. 27619 del 2020, Cass. 4717 del 2019).

Di recente, la Corte di Cassazione ha precisato che *"L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto al complessivo contenuto della convenzione negoziale, sicché, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto essere stato stipulato tra le parti un contratto autonomo di garanzia, in forza sia del rilievo della clausola del pagamento a prima richiesta sia della clausola che contemplava, nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, l'estensione della "fideiussione" a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate)* (Cassazione civile sez. I - 04/06/2025, n. 14945; cfr. Cass. Civ. Sez. III, Ord. 10265/2025 secondo cui *"In tema di qualificazione del contratto di garanzia, l'inserimento in*

un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" non vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, dovendosi considerare l'intero contenuto della convenzione negoziale e l'acquisito compendio probatorio. La qualificazione della garanzia deve tenere conto del collegamento della fideiussione alle condizioni enunciate nel bando e alla natura solidale della garanzia stessa").

Da ultimo, con riguardo alla differenza tra il contratto autonomo di garanzia e la fideiussione, è intervenuta la pronuncia n. 1292/2016 della Suprema Corte a mente della quale: *"Il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex articolo 1322 del codice civile, ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (ad esempio, l'obbligazione dell'appaltatore), laddove la fideiussione garantisce l'adempimento dell'obbligazione principale altrui. Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza pertanto per l'assenza dell'accessorietà rispetto alla prestazione del contratto principale propria della fideiussione. Il garante può peraltro in ogni caso sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia, e in particolare l'eccezione di relativa estinzione".*

Orbene, alla luce dei principi sopra richiamati, a parere della scrivente, la garanzia oggetto di causa deve essere intesa quale fideiussione per le ragioni che seguono.

Anzitutto, la qualificazione della garanzia deve essere operata avuto riguardo al contenuto complessivo della convenzione e alla funzione concretamente perseguita dalle parti, senza attribuire rilievo decisivo alla denominazione utilizzata nel documento.

Nel caso di specie, tuttavia, tanto il dato letterale quanto il contenuto sostanziale dell'atto conducono univocamente a ricondurre la garanzia allo schema della fideiussione di cui agli artt. 1936 ss. c.c.

Sotto il primo profilo, il documento è espressamente denominato "Dichiarazione di fideiussione" e la sottoscrittrice dichiara di costituirsi "fideiussore solidale ed indivisibile" in relazione alle obbligazioni, presenti e future, assunte dalla società debitrice nei confronti della creditrice. Tali espressioni, pur non essendo di per sé decisive ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono un significativo elemento interpretativo, coerente con la volontà delle parti di prestare una garanzia fideiussoria.

Inoltre, la clausola n. 1 stabilisce che *"la fideiussione garantisce tutto quanto dovutoVi"* dalla società debitrice *"per sorte, interessi, anche di carattere accessorio, nonché per ogni spesa"*, entro il limite di € 300.000,00. L'oggetto della garanzia è, pertanto, direttamente individuato nell'adempimento delle obbligazioni della debitrice principale, secondo la funzione tipica della fideiussione.

Né può ritenersi decisiva, in senso contrario, la previsione contenuta nella clausola n. 2, secondo cui *“la fideiussione è indipendente ed in aggiunta a qualsiasi garanzia, reale o personale”*. Tale espressione deve essere letta nel complessivo contesto negoziale e, in particolare, in rapporto alla seconda parte della clausola, che stabilisce il carattere aggiuntivo della fideiussione rispetto alle ulteriori garanzie che assistano le obbligazioni del debitore.

Essa, dunque, non contiene una disciplina compiuta dell'autonomia dell'obbligazione del garante rispetto al rapporto principale, né prevede una generale rinuncia del fideiussore a far valere le eccezioni inerenti all'obbligazione garantita. La sola utilizzazione del termine *“indipendente”*, pertanto, non può essere isolata dal restante contenuto della convenzione e assunta quale elemento decisivo ai fini della qualificazione del rapporto.

A ciò si aggiunga che la clausola n. 3 prevede sì l'obbligo dei garanti di pagare *“immediatamente a semplice richiesta scritta”*, anche in caso di opposizione della debitrice principale, nonché la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., ma non contiene una generale rinuncia alle eccezioni relative al rapporto principale. La previsione della *“semplice richiesta”* e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione incidono, quindi, sulle modalità di esercizio della garanzia, ma non sono sufficienti, considerate nel complessivo regolamento negoziale, a privare la garanzia del suo carattere accessorio.

In tale prospettiva, assume particolare rilievo proprio il fatto che il contratto richiami espressamente la disciplina codicistica della fideiussione. La clausola n. 4 stabilisce, infatti, che i garanti rimangono obbligati *“in deroga”* ai termini di cui all'art. 1957 c.c., anche qualora la creditrice non abbia proposto o continuato le proprie istanze nei confronti della debitrice principale. Il contratto, dunque, non prescinde dalla disciplina dell'art. 1957 c.c., ma la richiama espressamente per derogarla.

Ne deriva che, nel caso in esame, il dato letterale e quello sistematico convergono nel ricondurre il negozio allo schema tipico della fideiussione: la garanzia è espressamente denominata fideiussione; la garante è qualificata come fideiussore; l'oggetto della garanzia è costituito dalle obbligazioni della debitrice principale; non è prevista una generale rinuncia alle eccezioni inerenti al rapporto garantito; il pagamento a semplice richiesta è accompagnato dalla sola rinuncia al beneficio della preventiva escussione; infine, lo stesso contratto richiama espressamente l'art. 1957 c.c., sia pure per prevederne la deroga.

Pertanto, la garanzia in esame deve essere qualificata come fideiussione, con conseguente applicazione della disciplina di cui agli artt. 1936 ss. c.c. e, per quanto qui rileva, dell'art. 1957 c.c., salva la successiva verifica della validità ed efficacia della specifica clausola n. 4, con la quale le parti hanno inteso derogare a tale disposizione.

In proposito, appare opportuno precisare che dal tenore letterale delle medesime fideiussioni si evince chiaramente che le prestazioni di garanzia *de quibus* siano state rese in favore della Società

CP_2 Controparte_2 e non di Controparte_4 .

Il rapporto garantito infatti è da individuarsi *per tabulas* in quello intercorrente tra [...] Controparte_2 e la Parte_1 apparendo il riferimento alla qualità di *erede del* Controparte_4 è un mero inciso teso ad una più corretta identificazione del soggetto garante.

Le contestazioni, dunque, sul punto appaiono irrilevanti essendo le odierne convenute evocate in giudizio in proprio e a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Società Controparte_2 [...]

Tanto chiarito, occorre quindi esaminare la validità delle clausole nn. 3, 4, 7 e 8 del contratto di garanzia, delle quali la convenuta ha espressamente chiesto dichiararsi la nullità.

Tenuto conto che, nel caso di specie, come già sopra evidenziato, la garante riveste la qualità di consumatore, trova, pertanto, applicazione la disciplina dettata dagli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 206 del 2005.

Alla luce della *ratio* di tutela sottesa a tale disciplina, devono, pertanto, essere valutati i contenuti delle predette clausole.

Nel caso di specie, la clausola n. 3 prevede la rinuncia irrevocabile al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., nonché l'obbligo della garante di procedere all'immediato pagamento a semplice richiesta scritta della creditrice.

Più esattamente, la predetta clausola stabilisce quanto segue: “3) *Ci obblighiamo a pagarVi immediatamente a semplice richiesta scritta, ed anche in caso di opposizione dell'azienda* [...] Controparte_2 *quanto dovutoVi per sorte, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, rinunciando irrevocabilmente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C., salvo aver agito la* Parte_1 *con dolo o colpa grave nell'esecuzione contrattuale di fornitura. Sarete tenuti a comunicarci ad ogni chiusura esercizio solare la situazione dei conti e, in generale, i rapporti con l'azienda* CP_2 CP_2 [...] ”

La clausola n. 4, invece, prevede l'esonero della creditrice dall'onere di agire nei confronti della debitrice principale entro i termini di cui all'art. 1957 c.c., stabilendo espressamente che la garante rimanga obbligata anche nell'ipotesi in cui la creditrice non abbia proposto, ovvero non abbia proseguito, le proprie istanze nei confronti della debitrice principale.

La stessa, invero, prevede testualmente quanto segue: “4) *Vi esoneriamo dall'onere di agire entro i termini di cui all'art. 1957 del C.C., intendendo di rimanere obbligati, in deroga a tale disposizione,*

anche se Voi non avrete proposto istanze contro l'azienda

Controparte_2

E FATTORIA o non le avrete continuate.”

Orbene, alla luce del loro contenuto, entrambe le pattuizioni devono ritenersi vessatorie, in quanto determinano un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti del contratto, incidendo in modo rilevante sulla posizione della consumatrice garante.

In particolare, la clausola n. 3 determina la rinuncia alle tutele derivanti dal beneficio della preventiva escussione e consente alla creditrice di pretendere l'immediato pagamento dalla garante a semplice richiesta scritta; la clausola n. 4, invece, comporta la rinuncia alla tutela prevista dall'art. 1957 c.c., consentendo alla creditrice di mantenere ferma l'obbligazione della garante anche in assenza di una tempestiva iniziativa nei confronti della debitrice principale.

Tali previsioni determinano, quindi, un significativo aggravamento della posizione giuridica della consumatrice, alla quale vengono sottratte rilevanti tutele riconosciute dall'ordinamento, senza che sia stata fornita la prova che le relative clausole siano state oggetto di specifica trattativa individuale che le avrebbe consentito di incidere effettivamente sul suo contenuto.

A ciò si aggiunga che le stesse non risultano specificamente sottoscritte ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. a dimostrazione della effettiva mancanza di consenso espresso in ordine a tale specifica modifica peggiorativa della sua posizione di garanzia rispetto alle modalità di escussione del debitore principale.

Ne discende che le clausole nn. 3 e 4 devono, quindi, essere dichiarate nulle.

Conseguentemente, nei rapporti tra le parti non possono trovare applicazione le pattuizioni derogatorie contenute nelle predette clausole, restando operante la disciplina legale della fideiussione e, in particolare, quella prevista dagli artt. 1944 e 1957 c.c.

Ne consegue che, in assenza di una valida deroga all'art. 1957 c.c., la permanenza dell'obbligazione della garante è soggetta alle condizioni previste da tale disposizione.

Ebbene, ai sensi dell'art. 1957 c.c. *“Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale. In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi. L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.”*

Nel caso di specie, tuttavia, occorre rilevare che la declaratoria di inefficacia della clausola derogatoria non determina automaticamente la decadenza della creditrice ai sensi dell'art. 1957 c.c.

In materia, giova richiamare la recente ordinanza n. 21239/2026 della Corte di Cassazione, la quale ha precisato che non sussiste alcun automatismo tra la declaratoria di nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. e la decadenza del creditore, trattandosi di questione distinta, che deve essere specificamente e tempestivamente eccepita dal garante.

Orbene, nel caso in esame, l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. non risulta essere stata tempestivamente formulata dalla convenuta. La specifica eccezione di decadenza è stata, infatti, sollevata soltanto negli scritti conclusionali, nei quali le convenute hanno sostenuto che, una volta dichiarata inefficace la clausola derogatoria, avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina dell'art. 1957 c.c. e che la società attrice sarebbe, pertanto, incorsa nella relativa decadenza.

Tale deduzione non può essere esaminata nel merito in quanto proposta tardivamente.

La decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. integra, infatti, un'eccezione in senso stretto, che deve essere tempestivamente dedotta dalla parte che intenda avvalersene, non potendo essere proposta per la prima volta negli scritti conclusionali.

Deve, pertanto, distinguersi la questione relativa alla validità della clausola derogatoria da quella concernente l'operatività della decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.: la prima attiene alla validità della pattuizione contrattuale e alla sua compatibilità con la disciplina consumeristica; la seconda presuppone, invece, la tempestiva allegazione e deduzione, da parte del fideiussore, dei fatti posti a fondamento della decadenza.

Pertanto, pur dovendosi dichiarare la nullità della clausola n. 4, non può essere accolta, perché tardivamente proposta, l'eccezione di decadenza della creditrice ai sensi dell'art. 1957 c.c.

Relativamente, invece, alla clausola n. 7, la censura non è fondata.

La clausola, per il suo contenuto, non rientra tra quelle soggette alla specifica approvazione richiesta dall'art. 1341, comma 2, c.c., non introducendo limitazioni della responsabilità, facoltà di recedere dal contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Del resto, la stessa clausola n. 7 non è ricompresa tra quelle espressamente individuate nel contratto ai fini della specifica approvazione per iscritto, il che è coerente con la sua natura e con il suo contenuto, non riconducibile ad alcuna delle categorie contemplate dall'art. 1341, comma 2, c.c.

La previsione si limita, infatti, a porre a carico del fideiussore le spese relative alla stipulazione della garanzia, disciplinando convenzionalmente la ripartizione degli oneri economici connessi alla conclusione del contratto, senza incidere sull'oggetto, sull'estensione o sulle modalità di esercizio dell'obbligazione fideiussoria.

Né tale previsione determina, per il suo contenuto, un aggravamento della posizione giuridica del garante tale da ricondurla alle clausole soggette alla specifica approvazione prevista dall'art. 1341, comma 2, c.c.

La medesima conclusione si impone alla luce della disciplina consumeristica dettata dagli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 206 del 2005.

Ebbene, la clausola n. 7 non determina, avuto riguardo al suo contenuto e agli effetti che ne derivano, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in danno della consumatrice, né rientra in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 33, comma 2, del Codice del consumo.

La previsione, infatti, si limita a porre a carico della fideiussore le spese inerenti alla stipulazione della garanzia e attiene, pertanto, alla ripartizione degli oneri economici connessi alla conclusione del contratto, senza incidere sull'estensione dell'obbligazione di garanzia, sui diritti della garante o sulla possibilità per la medesima di opporre al creditore le eccezioni previste dall'ordinamento.

Pertanto, l'eccezione è infondata.

Quanto, poi, alla clausola n. 8, la relativa questione è già stata esaminata dal Tribunale di Perugia nell'ambito del precedente giudizio, ai fini della decisione sulla competenza. Le argomentazioni ivi svolte e già sopra richiamate sono condivise da questo Tribunale, che, pertanto, non ravvisa ragioni per discostarsene.

Quanto ad *Controparte_1* come già rilevato, la verifica ha escluso la riferibilità alla convenuta delle sottoscrizioni apposte sulla garanzia.

Non essendo stata provata la conclusione del contratto di garanzia nei suoi confronti, la domanda principale proposta dalla *Parte_1* deve essere rigettata.

La medesima circostanza esclude, inoltre, la possibilità di riconoscere nei suoi confronti un'obbligazione di garanzia sulla base delle clausole contenute nel documento prodotto in giudizio.

Resta da esaminare, quindi, la domanda subordinata di responsabilità personale proposta nei confronti delle convenute per avere, mediante un contegno omissivo, ingenerato nella società attrice la convinzione dell'esistenza delle garanzie.

La domanda, come sopra rilevato, è ammissibile, ma non è fondata.

In particolare, nei confronti di *Controparte_1* la circostanza che la sottoscrizione apposta sulla fideiussione sia risultata apocrifa non è di per sé sufficiente a dimostrare che la convenuta fosse a conoscenza dell'esistenza del documento o che abbia posto in essere una condotta idonea a ingenerare nella creditrice l'affidamento dedotto.

La società attrice avrebbe dovuto provare una specifica condotta imputabile alla convenuta, la consapevolezza della situazione e l'idoneità di tale condotta a determinare l'affidamento allegato, nonché il nesso causale tra la condotta e il pregiudizio lamentato.

Tale prova non è stata raggiunta.

Né può attribuirsi rilievo decisivo alla documentazione relativa ai movimenti contabili della società debitrice, quale elemento idoneo a dimostrare la conoscenza, da parte di *Controparte_1*

dell'esistenza della garanzia e, soprattutto, una consapevole condotta omissiva idonea a ingenerare l'affidamento allegato da *Parte_1*.

In particolare, non risulta provata la ricezione da parte della convenuta della documentazione relativa ai movimenti contabili degli anni precedenti al 2019. Per l'anno 2017 non risulta, infatti, documentata l'effettiva ricezione della comunicazione da parte di *Controparte_1* quanto alla documentazione relativa all'anno 2018, la trasmissione non risulta andata a buon fine, essendo stata restituita con indicazione di "indirizzo sconosciuto" e, comunque, essendo stata indirizzata a *Controparte_1* e non ad *Controparte_1*.

Soltanto con riferimento ai movimenti contabili relativi all'anno 2019 risulta documentata la ricezione, essendo la comunicazione stata inviata in data 24 gennaio 2020 e ricevuta in data 30 gennaio 2020.

Tale ultima circostanza, tuttavia, non è sufficiente a fondare la responsabilità dedotta in via subordinata. La ricezione della documentazione contabile relativa al solo anno 2019 dimostra, infatti, esclusivamente che la convenuta ebbe conoscenza di quella specifica comunicazione, ma non consente di desumere che ella fosse a conoscenza dell'esistenza della fideiussione recante la sottoscrizione poi risultata apocrifia, né che fosse consapevole che la società attrice confidasse nella validità di tale garanzia.

La circostanza assume particolare rilievo ove si consideri che, quanto alla documentazione relativa agli anni precedenti, non è stata fornita analoga prova di ricezione e che, per il 2018, la comunicazione non risulta neppure validamente recapitata alla convenuta, essendo stata indirizzata a soggetto diverso e restituita per indirizzo sconosciuto.

Né il silenzio serbato da *Controparte_1* dopo la ricezione della comunicazione del 30 gennaio 2020 può, in assenza di ulteriori elementi, essere qualificato come comportamento concludente idoneo a confermare l'esistenza della garanzia.

Pertanto, alla luce di quanto sinora esposto, la domanda principale deve essere accolta nei confronti di *Parte_2* entro il limite massimo di € 300.000,00, mentre deve essere rigettata nei confronti di *Controparte_1* per difetto di prova della riferibilità alla medesima della sottoscrizione.

La domanda subordinata di responsabilità personale deve, invece, ritenersi assorbita, quanto ad *Parte_2* dall'accoglimento della domanda principale, mentre deve essere rigettata nei confronti di *Controparte_1* non essendo stata provata una condotta alla stessa imputabile idonea a fondare la responsabilità dedotta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'esito complessivo della controversia, devono essere poste a carico di parte attrice nei confronti di *Controparte_1* risultata vittoriosa

rispetto alle domande proposte nei suoi confronti, e a carico di Parte_2 nei confronti di parte attrice, risultando quest'ultima vittoriosa nei confronti della medesima quanto alla domanda principale di pagamento della somma garantita.

Le spese vengono quindi liquidate come in dispositivo, in assenza di nota spese di parte, secondo i criteri ed i valori medi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, recante: "*Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*", aggiornati dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, con applicazione dello scaglione "indeterminabile-complessità media", tenendo conto, in base al suddetto regolamento, dell'articolazione e della durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le ulteriori circostanze di fatto rilevanti ai fini della liquidazione. Ai sensi della citata normativa e del consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri per la determinazione dei compensi professionali, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'attività professionale abbia avuto inizio e sia stata svolta quando era vigente una diversa disciplina tariffaria.

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, alla luce dell'esito della controversia, devono essere poste a carico di parte attrice per la metà e, per la restante metà, a carico di Parte_2 avuto riguardo all'esito dell'accertamento relativo alla sottoscrizione alla stessa attribuita.

Ogni ulteriore questione, eccezione o domanda, pur formulata dalle parti, deve ritenersi assorbita dalla presente decisione.

P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli Nord, sezione II civile, in persona del giudice dott.ssa Iolanda Golia, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:

- 1) ACCOGLIE** la domanda proposta da Parte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nei confronti di Parte_2 e, per l'effetto, **CONDANNA** Parte_2 al pagamento, in favore di Parte_1 della somma di € 300.000,00, oltre interessi come per legge;
- 2) RIGETTA** la domanda principale proposta da Parte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nei confronti di Controparte_1 ;
- 3) DICHIARA** assorbita la domanda subordinata proposta da Parte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nei confronti di Parte_2 volta

all'accertamento della responsabilità della convenuta per avere ingenerato nella creditrice un legittimo affidamento sull'esistenza della garanzia;

4) RIGETTA la domanda subordinata proposta da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* volta all'accertamento della responsabilità della convenuta per avere ingenerato nella creditrice un legittimo affidamento sull'esistenza della garanzia;

5) CONDANNA *Parte_2* al pagamento, in favore di *Parte_1* delle spese di lite, che liquida in complessivi € [REDACTED] per esborsi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote;

6) CONDANNA *Parte_1* al pagamento, in favore di *Controparte_1* delle spese di lite, che liquida in complessivi € 10.860,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote, con attribuzione all'avv. Michelina Costanzo dichiaratosi anticipatario;

7) PONE definitivamente a carico di *Parte_1* e di *Parte_2* in ragione della metà ciascuna, le spese relative alla disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio, come provvisoriamente anticipate in corso di causa e poi definitivamente liquidate come da separato decreto in atti.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.

Così deciso in Aversa il giorno 1.9.2026

IL GIUDICE
(*dr.ssa Iolanda Golia*)